

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 24 agosto 2022

Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. "Decreto aiuti bis"): le novità in materia di lavoro

Segnaliamo che il Decreto in titolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, ha introdotto le seguenti misure in materia di lavoro:

1. estensione fino a 600 euro della soglia di esenzione dei cd. fringe benefits (art. 12);
2. esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20);
3. estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di 200 euro (art. 22),

che di seguito illustriamo.

1. ESTENSIONE FINO A 600 EURO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI CD. FRINGE BENEFITS (ART. 12)

L'articolo 12 del Decreto in commento dispone -per il solo anno 2022- che, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, è elevata a 600,00 euro la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del sopra richiamato articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà complessivamente pari a 600,00 euro per l'anno in corso.

Si rammenta che la soglia dei 600 euro non è comprensiva del valore -200 euro- del cd. "Bonus carburante", previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022, per il quale è prevista una apposita disciplina, e che andrà indicato nei cedolini paga utilizzando una voce creata ad hoc.

2. ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 20)

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei se erogati nei predetti periodi di paga), l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) è incrementato di 1,2 punti percentuali, e pertanto diviene complessivamente di 2 punti percentuali.

Rammentiamo che il beneficio in parola riguarda i lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In merito alle modalità attuative di tale esonero, è necessario attendere le istruzioni dell'INPS.

3. ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO (ART. 22)

L'articolo 22, comma 1 del Decreto in titolo prevede l'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 del Decreto Legge n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell'anno 2022 non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Detti lavoratori, qualora non abbiano ricevuto il bonus, in quanto facente parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall'articolo 32 del Decreto Legge n. 50/2022, riceveranno l'indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

Il bonus verrà corrisposto in presenza di una dichiarazione del lavoratore, il quale dovrà attestare:

- ✓ di non aver già ricevuto il bonus;
- ✓ di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS nel primo semestre dell'anno 2022;
- ✓ di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)